



CONSORZIO DI MARSIA

PRESIDENZA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
00136 ROMA – VIA UGO DE CAROLIS, 101 TEL. E FAX 06/35402161
Cod Fisc. 80246550588

STATUTO DEL CONSORZIO DI MARSIA

Capo I

Regime giuridico – Sede – Scopo – Territorio – Utenti

ARTICOLO 1

Regime Giuridico e Sede

Il Consorzio di Marsia è retto dal presente Statuto, dalle disposizioni relative ai Consorzi, contenute nel Codice Civile e dalle altre norme di legge Statale e Regionale che regolano i Consorzi che si propongono scopi simili a quelli di cui al successivo art. 2 .

Il Consorzio ha sede a Roma. Esso può trasferire la sua sede e aprire sedi secondarie per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati.

ARTICOLO 2

Scopo e Durata

Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercire, costruire, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'alimentazione idrica ed eventualmente quelle integrative dell'alimentazione idrica , quelle per la regolazione del deflusso delle acque e del loro eventuale smaltimento, quelle della distribuzione dell'energia elettrica ed in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le zone comprese sotto la sua giurisdizione.

In particolare esso provvede:

- 1) Alla progettazione, alla esecuzione ed al finanziamento delle opere che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività;
- 2) Alla manutenzione ed all'esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche parzialmente la collettività, purché non si tratti di opere o impianti che la Marsia abbia il diritto di esercire ed intenda avvalersi di tale diritto;
- 3) Alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona;
- 4) A salvaguardare gli interessi della collettività di Marsia;
- 5) A facilitare anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici e case per ferie nell'interesse dei suoi consorziati.

Il Consorzio non ha scopi di lucro.

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2060. Tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei soci aventi diritto al voto con le maggioranze specificate nel successivo art.9 del presente Statuto.

ARTICOLO 3

Territorio Consortile



Il territorio, sul quale il Consorzio estende la sua giurisdizione, è compreso tra le aree colorate in rosa ed in azzurro nella corografia allegata al contratto di compravendita 29/10/1961 repertorio n. 48826 a rogito Dott. Napoleone Napolitano di Avezzano, stipulato tra la Marsia S.p.A. in qualità di acquirente, e l'amministrazione separata di Roccamare (amministrazione della montagna Curio), in qualità di venditrice, in territorio del Comune di Tagliacozzo.

La giurisdizione del Consorzio su dette aree è operante per le aree già vendute a terzi acquirenti da parte della Marsia S.p.A. e diventerà operante per le aree comprese tra quelle sopra specificate dal momento della loro vendita dalla Marsia S.p.A. a terzi acquirenti. Ricadono sotto la giurisdizione del Consorzio le aree, sempre comprese tra quelle di cui sopra ed anche se rimaste di proprietà della Marsia S.p.A. nei casi in cui la Società stessa vi abbia realizzato costruzioni destinate ad alberghi, ristoranti ed abitazioni. In definitiva il territorio di giurisdizione del Consorzio si estende a tutte le aree della zona residenziale non prima di quando tali aree siano state vendute dalla Marsia S.r.l. a terzi acquirenti, rimanendo però escluse da tali aree quelle destinate o occupate da impianti di risalita e da costruzioni a tali impianti annesse e connesse.

Il Consorzio estenderà infine di diritto ed immediatamente la sua giurisdizione sulle aree della zona e di zone viciniori che l'amministrazione di Roccamare od altre Amministrazioni dovessero successivamente destinare a scopi residenziali, nel caso che tali aree non siano state cedute alla Marsia S.p.A.

ARTICOLO 4 Utenti Consorziati

Fanno parte del Consorzio in qualità di utenti i proprietari dei terreni e dei fabbricati, che in base all'art. 3 del presente Statuto, cadono sotto la giurisdizione del Consorzio. Inoltre hanno la qualità di utenti i proprietari di impianti di risalita, attrezzature turistiche e sportive della zona di Marsia nonché i gestori di locali pubblici ed i titolari di contratto privato di vendita o compromesso di vendita che obblighi esso titolare a stipulare l'atto pubblico entro un tempo determinato indicando, contemporaneamente, l'obbligo di appartenenza al Consorzio e l'impegno al pagamento delle quote consortili indicate nelle liste di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 5 Utenti non Consorziati

Sono utenti non consorziati coloro che sono proprietari di beni non compresi tra quelli specificati dall'art. 4, ma che traggono godimento e beneficio dalle opere e dalle attività del Consorzio; tali beneficiari sono tenuti a sopportare l'onere dei contributi, come se fossero consorziati.

ARTICOLO 6 Patrimonio

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme delle opere e delle aree di interesse collettivo, che comunque vengono conferite al Consorzio stesso mediante realizzazione, vendite, cessioni, donazioni.

Capo II Rappresentanza Consorziale

ARTICOLO 7 Organi del Consorzio



Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) L'Assemblea dei Delegati;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Il Presidente;
- 5) I Revisori dei Conti;
- 6) Il Collegio degli Arbitri.

ARTICOLO 8

Convocazione e Costituzione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli utenti di cui all'art. 4. I proprietari dei beni pro-indiviso e le società devono essere rappresentate da una sola persona.

L'Assemblea Generale ordinaria si aduna normalmente una volta ogni tre anni.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, si aduna in altre epoche per deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Delegati ovvero su richiesta di tanti consorziati con facoltà di voto, e che rappresentino almeno il trentacinque per cento più uno dell'insieme dei voti a cui hanno diritto tutti i consorziati.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente mediante avviso da affiggere, almeno dieci giorni prima della data stabilita, agli albi consortili ,ovvero, negli stessi termini, con avviso di convocazione pubblicato su uno dei quotidiani di Roma .

In tali avvisi deve essere indicato il luogo, la data, nonché l'ora e l'ordine del giorno della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione non potrà essere fissata nel medesimo giorno della prima.

La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti validi spettanti ai consorziati ; in seconda convocazione sarà comunque valida sempre salvo le eccezioni di cui all'art. 10.

I consorziati possono essere rappresentati in Assemblea da persona consorziata od estranea a cui essi abbiano rilasciato procura generale o speciale preventivamente depositata nella Segreteria del Consorzio, persona che, pertanto, con il deposito della procura, ha assunto, limitatamente al mandato, tutti i diritti e gli obblighi del consorzio rappresentato.

I consorziati possono, inoltre, essere rappresentati in Assemblea da persona consorziata, a cui abbiano rilasciato delega la cui firma sia autenticata dal Sindaco o da un notaio o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di cinque a favore della stessa persona.

L'Assemblea Generale è presieduta di norma dal Presidente del Consorzio ovvero da un membro del Consiglio di Amministrazione Delegato dal Presidente; funge di norma da Segretario, il Segretario del Consorzio ovvero altra persona designata dal Presidente.

All'ingresso della sala in cui si svolge l'Assemblea Generale una commissione per la verifica dei poteri, costituita da almeno due membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio degli Arbitri o di entrambi, deve controllare, anche eventualmente con la richiesta di documento identificativo (passaporto, carta d'identità ecc.), che i partecipanti all'Assemblea siano realmente consorziati o rappresentanti di consorziati; deve fare apporre la firma di detti



partecipanti su apposito registro e deve ritirare le deleghe. Qualora non fosse presente nessun membro dei Revisori dei Conti o degli Arbitri il Presidente provvederà a nominare seduta stante una Commissione di Controllo scelta tra i Delegati o, in mancanza di questi, tra i consorziati presenti all'Assemblea.

Il verbale dell'adunanza deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e, quando occorra, dagli scrutatori.

ARTICOLO 9

Attribuzione e Maggioranze dell'Assemblea Generale

Spetta all'Assemblea Generale:

- 1) Eleggere i Delegati, componenti dell'Assemblea omonima;
- 2) Deliberare le eventuali modifiche dello Statuto consortile;
- 3) Delegare eventualmente, ove ciò sia possibile e legittimo, una parte dei suoi poteri all'Assemblea dei Delegati;
- 4) Deliberare l'eventuale scioglimento del Consorzio;
- 5) Deliberare sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono generalmente prese a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) occorre anche però che la somma dei voti favorevoli rappresenti almeno il sessanta per cento più uno dell'insieme dei voti validi spettanti ai consorziati, mentre per la deliberazione di cui al punto 4) ne occorre l'ottantacinque per cento più uno. Solo i consorziati che non si trovino in conflitto di interessi con il Consorzio, così come riportato all'ultimo comma dell'art. 10, possono esprimere voti "validi".

ARTICOLO 10

Voti e Votazioni dell'Assemblea Generale

Ogni consorziato dispone di un numero di voti risultante da quanto appresso specificato:

- 1) Mille voti per il fatto di essere consorziato; nel caso di condomini i mille voti andranno ripartiti secondo i millesimi condominiali, attribuendo tanti voti per quanti sono i millesimi condominiali attribuiti a ciascun condominio;
- 2) Mille voti sino a millecinquecento metri quadrati di terreno posseduto; nel caso di condomini attribuendo tanti voti per quanti sono i millesimi condominiali attribuiti a ciascun condominio;
- 3) Mille voti per ogni mille metri quadrati o frazioni di mille posseduti oltre i primi millecinquecento; nel caso di condomini i mille voti andranno ripartiti secondo i millesimi condominiali attribuendo tanti voti per quanti sono i millesimi condominiali attribuiti a ciascun condominio;
- 4) Mille voti per ogni lotto posseduto sul quale sia realizzata la costruzione di un edificio a villa o villino;
- 5) Duemila voti per ogni edificio adibito ad abitazione con più di due appartamenti; nel caso di condomini i duemila voti andranno ripartiti secondo i millesimi condominiali attribuendo tanti voti per quanti sono i millesimi condominiali attribuiti a ciascun condominio;
- 6) Duemila voti per ogni edificio o parte di edificio adibito ad attività commerciale di qualsiasi genere, nonché ad attività alberghiere o simili;
- 7) Per i proprietari di alberghi o pensioni si aggiungono mille voti per ogni dieci persone, o frazioni di dieci, ospitabili nell'edificio in base a dati ufficiali;
- 8) Tremila voti per ogni impianto di risalita posseduto;
- 9) Mille voti per ogni venticinque persone per ora, o frazione di venticinque trasportabili con impianto scioviario;



- 10) Mille voti per ogni venti persone per ora o frazioni di venti, trasportabili con un impianto di seggiovia o cabinovia;
- 11) Mille voti per ogni quindici persone per ora, o frazione di quindici, trasportabili con un impianto funiviario di importanza e caratteristiche più rilevanti di quelle precedenti.

Dal 5 al 10 novembre di ogni anno devono essere pubblicate, mediante affissione negli albi consortili a cura del Consiglio di Amministrazione, le liste aggiornate di tutti i consorziati; tali liste devono specificare i voti a cui ogni consorziato ha diritto con la specificazione dei voti attribuitigli nonché la somma dei voti risultanti a tutto il complesso dei consorziati.

Entro il 30 novembre devono essere presentati gli eventuali reclami contro le liste da parte dei consorziati al Consiglio di Amministrazione.

Questo, entro dieci giorni, deve comunicare agli interessati le sue decisioni in merito ai reclami.

Le decisioni del Consiglio sono esecutive.

I voti specificati dalle liste ed eventualmente modificati dietro reclamo, sono attribuiti ad ogni consorziato nelle eventuali votazioni di Assemblea.

Per le votazioni a scrutinio segreto devono impiegarsi delle schede con indicato il numero di voti attribuiti al singolo consorziato. Ad ogni consorziato quindi e per ogni votazione vengono consegnate delle schede timbrate e siglate con indicato il numero dei voti a questi attribuiti.

Durante la consegna delle schede agli interessati gli scrutatori ne faranno annotazione sul registro firmato dai partecipanti. Durante le votazioni, le schede devono essere introdotte in apposite urne, mentre sul registro viene annotata accanto al nome di ogni consorziato presente o rappresentato, l'avvenuta votazione.

Dovranno effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni relative alle elezioni dei Delegati, quelle relative a deliberazioni concernenti persone, nonché quelle per le quali ciò sia richiesto da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto dei voti complessivamente spettanti a tutti i presenti; le altre votazioni si fanno per appello nominale.

Possono partecipare alle votazioni esclusivamente i consorziati che non abbiano liti pendenti con il Consorzio in riferimento ai contributi consorziali, oppure che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, non si trovino legalmente in mora alla data di convocazione dell'Assemblea. Possono, inoltre votare coloro che dimostrino, dopo la messa in mora, di aver saldato il loro debito, esibendo la relativa documentazione, prima delle votazioni al Presidente dell'Assemblea oppure che versino nelle sue mani quanto ancora dovuto.

ARTICOLO 11

Assemblea dei Delegati – Composizione – Funzionamento – Votazioni

L'Assemblea dei Delegati è composta di quaranta membri.

Uno dei quaranta Delegati è di diritto il rappresentante legale della Soc. Marsia o persona da questa delegata.



I Delegati sono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica tre esercizi finanziari. Al termine del triennio decade dalla carica il cinquanta per cento dei Delegati. Tale cinquanta per cento si determina o con rinuncia degli interessati o, se necessario, in tutto o in parte con sorteggio. I Delegati decaduti sono rieleggibili.

Possono essere eletti Delegati: i consorziati, i loro rappresentanti e i loro mandatari speciali. Nei due ultimi casi la cessazione o la revoca della procura o del mandato produce la decadenza dalla carica.

Non sono eleggibili a Delegati:

- 1) coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio;
- 2) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- 3) coloro che siano stati condannati per delitti infamanti.

Il verificarsi di qualcuna delle circostanze sopra esposte per un Delegato in carica produce la decadenza immediata della carica stessa.

Fatte le elezioni dei Delegati da parte dell'Assemblea Generale, risultano eletti i primi fino alla copertura dei posti disponibili che abbiano riportato il maggior numero dei voti senza che sussistano dei minimi di voti da riportare. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Agli eletti che risultino ineleggibili o che rifiutino la carica di Delegati o che cessino dalla carica per qualunque motivo, subentrano in qualunque tempo coloro che succedono in ordine decrescente di voti riportati. La successione deve essere subito comunicata agli interessati.

L'Assemblea dei Delegati ordinaria si aduna almeno due volte l'anno nei mesi di giugno e ottobre. L'Assemblea dei Delegati sia ordinaria che straordinaria si aduna inoltre in altre epoche ogni volta che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione o che venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa. La convocazione con le stesse specificazioni relative alla convocazione dell'Assemblea Generale viene effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata per posta o a mano almeno sette giorni prima della data fissata. L'Assemblea dei Delegati è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati, oltre i Consiglieri, almeno la metà dei Delegati non Consiglieri. In seconda convocazione, da adunarsi almeno un'ora dopo la prima, è valida quando siano presenti o rappresentati, oltre i Consiglieri, almeno un quarto dei Delegati non Consiglieri. Un Delegato può farsi rappresentare mediante delega da altro Delegato. Ogni Delegato non può rappresentare più di tre altri Delegati.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio o, dietro sua disposizione, da uno dei Delegati; funge generalmente da Segretario il Segretario del Consorzio ovvero altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Qualora vengano effettuate delle votazioni, il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori, scegliendoli fra i presenti.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano o, se del caso, per appello nominale. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente vale per due. Si effettuano, invece, a scrutinio segreto le votazioni per le elezioni del Consiglio, per le deliberazioni concernenti persone ed in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da almeno un quarto dei Delegati presenti,



compresi in tale computo anche i Consiglieri. In caso di parità nelle votazioni, risulta determinante la decisione del Presidente.

Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente deve consegnare ai Delegati durante la seduta le schede timbrate e siglate. Gli scrutatori sono tenuti al controllo ed al computo dei voti come per le votazioni dell'Assemblea Generale.

Per la firma dei verbali vale quanto disposto per le Assemblee Generali.

ARTICOLO 12

Attribuzione dell'Assemblea dei Delegati

Spetta all'Assemblea dei Delegati, alla quale l'Assemblea Generale e, quindi, i singoli Consorziati hanno implicitamente trasferito i loro poteri nei limiti del presente Statuto:

- 1) Eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, fra questi il Presidente;
- 2) Nominare i Revisori dei Conti ;
- 3) Nominare i membri del Collegio degli Arbitri;
- 4) Approvare in via definitiva i programmi delle opere da eseguire;
- 5) Deliberare in qualche caso la convocazione dell'Assemblea Generale stabilendone l'Ordine del Giorno;
- 6) Approvare il bilancio preventivo, gli storni da un capitolo all'altro e le variazioni da introdurre al bilancio nel corso dell'esercizio per maggiori spese.
- 7) Approvare il conto consuntivo del precedente esercizio subordinandolo al parere dei Revisori dei Conti.
- 8) Approvare i criteri di ripartizione delle spese e degli oneri a norma del presente Statuto;
- 9) Assumere le deliberazioni e concedere l'approvazione sugli atti e sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) Deliberare su questioni delegate dall'Assemblea Generale;
- 11) Deliberare di compiere tutti gli atti di carattere patrimoniale e finanziario, compreso acquisti e cessioni di immobili e di diritti, accensioni di ipoteche e loro estinzione, acquisizione di contributi e finanziamenti, anche da parte di Organi Statali, atti che siano ritenuti utili e necessari per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2 .

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione – Composizione – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i Delegati stessi.

Uno dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione è di diritto il rappresentante legale della Soc. Marsia o persona da questa delegata.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi.

I Consiglieri che cessano dalla carica al termine del triennio sono rieleggibili.

Tutte le cause di decadenza dalla carica di Delegato valgono anche per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Analogamente valgono per i membri del Consiglio di Amministrazione le modalità e le norme relative alle elezioni e alla sostituzione dei Delegati.



Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette in un'unica convocazione a mezzo di lettera raccomandata inviata per posta, via fax o e-mail, almeno tre giorni prima, e specificando il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e che ciò sia richiesto da almeno due membri del Consiglio stesso. In casi di urgenza è consentita la convocazione telefonica che può essere effettuata anche lo stesso giorno, ma che in ogni caso deve essere confermata da comunicazione scritta che può pervenire ai Consiglieri anche dopo la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio, funziona da Segretario chi, fin dalla sua prima adunanza, è stato designato come Segretario del Consorzio, o in sua assenza, da un altro membro del Consiglio. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre Consiglieri compreso il Presidente.

Ogni Consigliere dispone di un voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in ogni caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo il caso di votazioni a scrutinio segreto.

Si applicano al Consiglio, in quanto applicabili, le norme relative alle votazioni ed ai verbali stabilite per l'Assemblea dei Delegati, salvo quanto riguarda gli scrutatori di cui non è necessaria la nomina.

Non è ammesso che un Consigliere assente sia rappresentato da un membro esterno al Consiglio stesso.

ARTICOLO 14

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Designare il Segretario;
- 2) Deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale quando questa ultima non venga convocata per deliberazione della prima e stabilire i relativi ordini del giorno;
- 3) Preparare il bilancio preventivo e il conto consuntivo tenendo distinte le gestioni di carattere generale da quelle di carattere speciale;
- 4) Predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed eventualmente dell'Assemblea Generale;
- 5) Approvare preventivamente i programmi delle opere da eseguire; dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati stabilire se i lavori e le forniture debbano effettuarsi a seguito di licitazione privata, trattativa privata, per cottimo, in amministrazione diretta, ecc;
- 6) Approvare i collaudi delle opere eseguite;
- 7) Deliberare la trattazione dei mutui e dei finanziamenti in genere ed autorizzare il Presidente a contrarre mutui ed accettare i finanziamenti stessi;
- 8) Curare, a mezzo dei tecnici del Consorzio, l'esecuzione di tutte le opere e misure relative a nuove costruzioni ovvero alla manutenzione e conservazione delle opere esistenti ovvero riguardanti il potenziamento e la difesa del comprensorio;
- 9) Provvedere all'acquisto di mobili ed immobili, alle permutate, agli affitti, alla costituzione di servitù attive e passive;
- 10) Provvedere alla gestione e all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati;
- 11) Dare concessione o licenze nei limiti che saranno fissati dall'Assemblea dei Delegati;



- 12) Assumere e licenziare il personale fissandone il trattamento;
- 13) Deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
- 14) Approvare i ruoli di contribuenza;
- 15) Pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- 16) Disporre prelevamenti dai fondi di riserva e conseguenti aumenti di capitali di bilancio;
- 17) Provvedere in genere all'ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità delle norme dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale nonché assolvere tutti i compiti prescritti dal presente Statuto;
- 18) Prendere sotto la sua responsabilità a maggioranza assoluta provvedimenti di urgenza che rientrino nella competenza dell'Assemblea dei Delegati, quando l'urgenza sia effettivamente tale da non permettere la sua convocazione, salvo a convocare al più presto l'Assemblea stessa per la ratifica dei provvedimenti presi.

ARTICOLO 15 Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra i cinque membri che nella precedente votazione sono risultati eletti membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Egli è espressamente autorizzato alla stipula con il Comune di Tagliacozzo della Convenzione relativa al progetto urbanistico relativo al Piano Particolareggiato del Comprensorio di Marsia inserito nella variante P.R.G. del Comune di Tagliacozzo così come disposto dalla Regione Abruzzo con delibera di Consiglio n. 122/19 del 12 luglio 1978 convalidata dal Consiglio di Stato n. 249 in data 11/12/1981 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 647 del 16 febbraio 1983.

Egli presiede normalmente l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione, apre e chiude le relative sedute, dirige le discussioni, proclama l'esito delle votazioni e delle elezioni dei Delegati dei membri del Consiglio.

Spetta al Presidente:

- 1) Di convocare l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione secondo le norme stabilite dal presente Statuto;
- 2) Curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione e firmare tutti gli atti e i contratti relativi all'Amministrazione del Consorzio;
- 3) Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- 4) Ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- 5) Esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'amministrazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, dei registri catastali consorziali;
- 6) Fissare i ruoli di contribuenza secondo i bilanci approvati e le classifiche in vigore;
- 7) Promuovere dallo Stato o da altri Enti l'eventuale concessione di opere e richiedere la concessione e la liquidazione di contributi statali o di altri Enti;
- 8) Denunciare le contravvenzioni per i provvedimenti di legge, fare eseguire d'ufficio ripristini alle opere danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate.
- 9) Adottare, nei casi di assoluta ed effettiva urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di richiederne la ratifica alla prima seduta da convocarsi al più presto;
- 10) Rivestire la carica di Direttore Tecnico e/o Amministrativo;



In caso di urgenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere appositamente da lui Delegato. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo si deve provvedere alla nuova elezione entro quindici giorni dalla data della cessazione stessa.

Durante il periodo di vacanza dalla carica il Presidente è sostituito, per i compiti di ordinaria amministrazione, dal Consigliere che nelle votazioni abbia riportato il maggior numero dei voti od, in caso di parità, dal Consigliere più anziano.

ARTICOLO 16 Segretario del Consorzio

Un membro del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Consiglio stesso come Segretario:

Egli ha i seguenti compiti:

- 1) Fungere di norma da Segretario nelle sedute del Consiglio e in quelle dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale;
- 2) Coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni.

ARTICOLO 17 Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea dei Delegati anche fra persone estranee al Consorzio, ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone all'Assemblea dei Delegati; la procedura da seguirsi e le norme da applicarsi per la loro elezione ed eventuale sostituzione sono le stesse di quelle disposte per le elezioni e sostituzioni dei Consiglieri.

ARTICOLO 18 Collegio degli Arbitri

Il Collegio degli Arbitri è composto da tre membri permanenti nominati dall'Assemblea dei Delegati anche fra estranei al Consorzio ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

A tali membri se ne aggiungono altri due, nominati di volta in volta da ciascuna delle parti in causa. Tutte le vertenze che potessero sorgere tra utenti e il Consorzio e fra gli utenti stessi, sempre per i rapporti consorziali, sono deferite al Collegio degli Arbitri, i quali giudicano quali amichevoli compositori.

Il giudizio deve essere deliberato a maggioranza di voti tra i cinque membri componenti il collegio.

La procedura da seguirsi e le norme da applicarsi per le elezioni e l'eventuale sostituzione degli Arbitri permanenti sono le stesse disposte per le elezioni e sostituzioni dei Consiglieri.

ARTICOLO 19 Disposizioni Generali

I Delegati, i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli Arbitri permanenti entrano in carica il primo gennaio dell'anno successivo a quello della nomina e in parte, come prescritto dal



precedente articolo 11, cessano dalla carica il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di nomina. Il Presidente entra anche egli in carica il primo gennaio dell'anno successivo a quello della nomina ed in ogni caso cessa dalla carica dopo aver compiuto il triennio, ma può essere rieletto. L'Assunzione della carica da parte dei Delegati, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, degli Arbitri permanenti, del Presidente, avverrà invece immediatamente dopo la loro elezione, quando essi in tutto o in parte vengano eletti in epoca diversa da quella prevista dagli articoli precedenti. In tal caso la cessazione della carica avverrà il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello della nomina.

I Delegati e i Consiglieri che siano assenti da quattro sedute consecutive dei rispettivi organi di appartenenza senza giustificato motivo, ritenuto valido dagli organi stessi, decadono dalla rispettiva carica. Quando si determinano le condizioni per cui un Delegato o un Consigliere o anche il Presidente debbano decadere dalla carica, non per compiuto periodo, la decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione all'interessato.

Qualora il Consiglio manchi a tale compito, malgrado l'invito rivoltagli da almeno un terzo dei Delegati, questi possono promuovere la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, la quale con la sua deliberazione può sostituirsi in tale compito al Consiglio. Qualora si verifichino responsabilità da parte del Consiglio o anche del Presidente, nel senso che essi abbiano violato le norme del presente Statuto, abbiano commesso gravi abusi provati, l'Assemblea dei Delegati riunita dietro richiesta del cinquanta per cento più uno dei suoi membri, può deliberare, sentito il Collegio degli Arbitri ed eventualmente i Revisori dei Conti, la sostituzione di tutto o di parte del Consiglio o anche del solo Presidente.

I Delegati e i Consiglieri non possono esprimere voto nelle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di liti e contabilità dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado, o di conferire impieghi a se stessi e a detti congiunti ed affini.

Tutte le cariche consorziali sono di norma gratuite, fatta eccezione per i Revisori dei Conti e gli Arbitri non consorziati e per il Presidente. Gli emolumenti dei Revisori dei Conti, degli Arbitri non consorziati e del Presidente sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, che però deve sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. Sono comunque rimborsate le spese sostenute dal Presidente, dai Delegati, dai Consiglieri, dagli Arbitri e dai Revisori dei Conti per recarsi alle adunanze dal luogo della loro abituale residenza e per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del Consorzio.

In luogo del rimborso delle spese a resa di conto viene però stabilito un assegno fisso globale per ogni seduta sotto forma di medaglia di presenza per quanto riguarda le adunanze ed un assegno per ogni giornata o mezza giornata sotto forma di diaria per quanto riguarda l'assolvimento degli altri incarichi, differenziando le medaglie di presenza e le diarie secondo che le persone che devono percepirle risiedono o meno nel luogo dell'adunanza e dell'espletamento dell'incarico. Tali assegni, così come gli emolumenti dei Revisori dei Conti e degli Arbitri non consorziati, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per ogni adunanza degli organi viene redatto un verbale dal quale devono risultare la data in cui sono stati diramati gli inviti, l'ora e il luogo della convocazione, il nome degli intervenuti, la constatazione della legalità dell'adunanza, gli argomenti scritti all'ordine del giorno, il riassunto della discussione e le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del Consorzio ovvero dalle persone che nelle adunanze hanno assolto le funzioni di Presidente e di Segretario dell'adunanza stessa, nonché gli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni.



Contro le deliberazioni, gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso entro il ventesimo giorno successivo alla loro data, all'organo che le ha emanate. Il ricorso è deciso con motivata deliberazione, da pubblicarsi agli albi consorziali e contemporaneamente da comunicarsi al ricorrente.

La decisione, se di competenza del Presidente, deve essere adottata entro venti giorni dalla presentazione del ricorso; se di competenza di un organo collegiale, nella prima adunanza successiva. I ricorsi non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni. Ogni consorziato oltre al diritto di prendere visione delle deliberazioni degli organi consorziali, ha anche il diritto, così come lo hanno i dipendenti del Consorzio, di farsi rilasciare copia in bollo, pagando le relative spese all'Amministrazione del Consorzio.

Tutte le contestazioni, ricorsi, opposizioni, comunicazioni di provvedimenti, diffide e simili vengono notificate dal Consorzio agli interessati e viceversa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno per posta o a mano o con altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta notifica.

Capo III **Uffici – Amministrazione – Contabilità – Catasto** **Disciplina Consorziale**

ARTICOLO 20 Servizi e Personale

I servizi consorziali provvedono alle funzioni amministrative e tecniche.

A capo di ognuna delle due branche saranno nominati due direttori che potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione ovvero estranei al Consorzio. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno e la cosa potesse risultare conveniente, la direzione dei due servizi può essere affidata al Presidente del Consorzio.

Il servizio amministrativo assolverà tutti i compiti amministrativi e contabili del Consorzio. Il servizio tecnico assolverà tutti i compiti di controllo delle opere di qualsiasi genere da eseguire, sovrintendendo alla compilazione dei capitolati, alle aggiudicazioni e ai collaudi delle opere.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico rispondono del loro operato di fronte al Presidente, dal quale ricevono le direttive in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi del Consorzio.

Nel caso le cariche siano rivestite da Presidente del Consorzio, quest'ultimo ne risponderà al Consiglio di Amministrazione .

Qualsiasi eventuale regolamento che disciplini i compiti dei servizi e la loro organizzazione, ovvero che riguardi il personale o che detti norme per l'amministrazione e la contabilità del servizio; che vincoli l'estetica delle costruzioni (siano esse immobili, recinzioni e/o altro assimilabile); che richiama a rispetto del verde e dell'igiene pubblica, debbono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati.

ARTICOLO 21 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.



Il bilancio di previsione di ogni anno finanziario deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il quindici dicembre dell'anno precedente.

Il conto consuntivo, con la situazione delle singole gestioni, munito dei documenti giustificativi delle spese sostenute deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 22 Catasto Consortile

Le proprietà consorziate vengono descritte in catasto suddivise in due parti: l'una per i terreni, l'altra per i fabbricati.

Il catasto comprende:

- 1) Il prontuario dei numeri di mappa ricadenti nel territorio consorziale;
- 2) Il partitario delle ditte intestatarie dei terreni e dei fabbricati ricadenti nel territorio stesso ;
- 3) La matricola dei consorziati.

Annualmente debbono essere introdotte nel catasto le variazioni.

ARTICOLO 23 Esattore

La riscossione dei contributi consorziali viene di norma effettuata dall'Amministrazione del Consorzio, può essere effettuata a mezzo di esattore speciale o dall'esattoria comunale purché l'incarico venga affidato per delibera del Consiglio di Amministrazione . L'esattore speciale e gli esattori delle imposte sono retribuiti ad aggio. Il contratto di esattoria deve fare obbligo agli esattori di rispondere del non riscosso per il riscosso.

ARTICOLO 24 Tesoreria e Ricevitoria

Le funzioni di tesoreria vengono di norma effettuate dall'Amministrazione del Consorzio.

Nel caso che il servizio di riscossione sia affidato agli esattori comunali, uno di essi, o un istituto finanziario, terrà il servizio di ricevitoria e di tesoreria.

In ogni caso il contratto di ricevitoria deve fare obbligo al ricevitore di rispondere del non riscosso per il riscosso.

Il Consorzio potrà prestarsi ad esercitare, su richiesta ed a rischio ed a spese del ricevitore stesso, tutte le azioni consentite dalla legge contro gli esattori inadempienti.

ARTICOLO 25 Ruoli

I ruoli annuali dei contributi a carico dei Consorziati diventano esecutivi dopo la loro pubblicazione agli albi consortili. Ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali occorsi nella loro formazione, entro venti giorni dalla loro pubblicazione. Il Consiglio di Amministrazione deve esprimersi sul reclamo entro dieci giorni. Le decisioni del Consiglio sono esecutive.



ARTICOLO 26
Riscossione e Pagamenti

Il Consorzio o il Tesoriere introita alla scadenza del 23 gennaio e 15 maggio di ogni anno i contributi consorziali per i quali si applica la procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, analogamente il Consorzio o il Tesoriere in base agli ordini di riscossione emessi, provvede anche all'incasso delle altre entrate o proventi consorziali. Entro i limiti stabiliti dal bilancio, o da altre iniziative di investimento approvate, dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento. In caso di mancato pagamento entro le scadenze succitate, saranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale maggiorato di cinque punti.

ARTICOLO 27
Rendiconto del Tesoriere

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 28
Foro competente

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Consorzio ed i consorziati in dipendenza dei rapporti consorziali, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ARTICOLO 29
Disciplina Consorziale

Il Consiglio d'Amministrazione con le modalità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 20 può redigere e far approvare un regolamento che fissi le norme a cui devono sottostare i consorziati nell'esecuzione di opere e costruzioni, al fine di coordinare tali opere e costruzioni nell'interesse generali oltre che particolare .

Gli oneri reali che, a qualsiasi titolo i proprietari hanno assunto verso la Soc. Marsia, si considerano come assunti verso il Consorzio e ciò in particolare per gli obblighi relativi alle norme e alle limitazioni riguardanti le costruzioni, le servitù di passaggio, di elettrodotto, di acquedotto e così via.

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali sia direttamente che indirettamente, oppure derivino abusivamente le acque consorziali o ne provochino o favoriscano la dispersione e la deviazione, o comunque contravvengano alle norme di legge, di regolamento, del presente Statuto, l'amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere di ufficio, nei limiti di legge, all'esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, salvo rivalsa mediante imposizione, di un contributo suppletivo e salva in ogni caso l'imposizione di quelle penalità che venissero stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti, escluso l'imposizione della penalità, ripristinando direttamente lo stato delle cose o comunque provvedendo direttamente a quanto necessario ad eliminare l'infrazione da essi commessa, oppure versando all'Amministrazione Consorziale le somme all'uopo necessarie.



Ogni cambiamento di proprietà, anche parziale, dei fondi e degli immobili ricadenti sotto la giurisdizione del Consorzio, deve essere notificato e documentato entro trenta giorni all'Amministrazione Consorziale a cura sia del venditore sia dell'acquirente; analogamente devono essere notificate le successioni dagli eredi.

Capo IV Riparto dei Contribuenti

ARTICOLO 30 Criteria di massima

I criteri di massima per il riparto delle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere devono basarsi sul beneficio che ogni utente ha tratto, trarrà o potrà trarre dalla costruzione o dalla manutenzione o dall'esercizio delle opere stesse. Per ogni opera o complesso di opere devono perciò determinarsi degli indici di beneficio, per il cui calcolo, se si tratti di opere che non interessino tutti gli utenti o che li interessino in diversa misura secondo la ubicazione dei diversi fondi, si può anche procedere ad una zonizzazione del territorio del Consorzio

ARTICOLO 31 Criteria di riparto, spese di gestione acquedotto

Le spese per la manutenzione e gestione degli impianti di alimentazione e di distribuzione dell'acqua potabile vanno ripartite in base alla quantità di acqua utilizzata da ogni utente, da accertare, tramite lettura al contatore.

ARTICOLO 32 Criteria di riparto, spese di manutenzione e gestione opere stradali o a queste riferibili; servizi sgombero neve e ritiro rifiuti; illuminazione pubblica

Le spese di cui sopra, riguardanti la configurazione attuale e futura del Comprensorio di Marsia e della strada di accesso dalla Tiburtina Valeria, nonché i piazzali e le strade di collegamento dei tre nuclei di lottizzazione vanno ripartite tra tutti i consorziati nella misura che segue:

- 1) Per tutti i consorziati in proporzione della superficie di terreno posseduta, facendo corrispondere ad ogni duecento metri quadrati mille quote.
Per quanto si riferisce alla superficie di un terreno di un condominio, la somma delle quote (mille per ogni duecento metri quadrati) verrà ripartita in proporzione ai millesimi di ogni singolo condomino, attribuendo tante quote per quanti sono i millesimi condominiali attribuiti.
- 2) Per ogni appartamento in case fisse o mobili in proporzione alla superficie lorda delle parti abitabili dei diversi piani, escluse le autorimesse ad uso privato e le legnaie nonché i locali adibiti a centrale termica o idrica, facendo corrispondere ad ogni dieci metri quadrati mille quote integrando il numero così ottenuto con altre cinquemila quote;
- 3) Per ogni negozio comune per vendita, esposizione o noleggio di qualsiasi genere ed oggetto in proporzione alla superficie lorda compresi i servizi, facendo corrispondere ad ogni cinque metri quadrati tremila quote integrando poi il numero così ottenuto con altre ventimila quote.
- 4) Per ogni bar o ristorante in proporzione alla superficie lorda compresi i servizi ed accessori, i locali adibiti a centrale termica, elettrica, idrica, e magazzini, facendo corrispondere ad ogni dieci metri quadrati seimila quote integrando poi il numero così ottenuto con altre centomila quote.
- 5) Per ogni albergo o pensione in proporzione al numero dei posti letto facendo corrispondere ad ogni posto letto duemila quote.
- 6) Per ogni sciovia, in proporzione al numero di persone trasportabili in un ora, facendo corrispondere ad ogni tre persone duemila quote;



- 7) Per ogni seggiovia, cabinovia, funivia, in proporzione la numero di persone trasportabili in un ora, facendo corrispondere ad ogni persona mille quote;
- 8) Per ogni sala da ballo, discoteca o simile, aperte al pubblico come i negozi comuni;
- 9) Per ogni camping in proporzione alle roulotte o tende ospitabili, facendo corrispondere ad ogni roulotte o tenda quattromila quote;
- 10) Per ogni campo da tennis aperto al pubblico diecimila quote;
- 11) Per altre attività sopra non contemplate deciderà l'Assemblea dei Delegati, applicando criteri congrui con quelli di cui ai precedenti punti.

Nel caso di edifici e di complessi (quali ad esempio alberghi, bar, ristoranti, ecc.) in cui concorrono vari elementi, le quote complessive si determinano applicando ad ogni elemento le quote ad esso spettanti. Nei fabbricati in condominio siano essi costituiti da soli appartamenti ed accessori, ovvero da soli negozi ed accessori, ovvero dagli uni e da gli altri insieme, si applicheranno le norme del presente articolo per le singole unità immobiliari costituenti il complesso, salvo quanto specificato al punto sub.1.

Per ogni utente le frazioni di quote vengono arrotondate in più o in meno secondo che superino o non superino la mezza quota.

ARTICOLO 33

Criterio di riparto delle spese per opere di alimentazione idrica ed elettrica

Le spese per la costruzione e la manutenzione degli impianti di alimentazione idrica vanno di norma ripartite in base alla quantità di acqua da ogni utente derivabile. In particolare saranno in definitiva ripartite:

- a) secondo un indice uguale per tutti gli appartamenti costruiti o costruibili; b) secondo un indice uguale alla metà del primo per i negozi in genere; c) secondo un indice doppio al primo per i ristoranti e bar; d) secondo un indice che vada da un minimo di tre volte a un massimo di dieci volte, oltre il valore del primo per alberghi e pensioni; e) secondo un indice da determinasi caso per caso per edifici ed attività di carattere diverso.

Le spese per la costruzione e la manutenzione degli impianti di alimentazione elettrica vanno di norma ripartite in base all'energia elettrica da ogni utente derivabile. In particolare saranno in definitiva ripartite:

- a) secondo un indice uguale per tutti gli appartamenti ed i negozi in genere costruiti o costruibili; b) secondo un indice pari al triplo del primo per ristoranti e bar; c) secondo un indice che vada da un minimo di tre volte ad un massimo di dieci volte il valore del primo per alberghi e pensioni; d) secondo un indice da determinarsi caso per caso per edifici ed attività di carattere diverso.

ARTICOLO 34

Criteri di riparto delle spese generali e di amministrazione

Le spese generali e di amministrazione del Consorzio sono ripartite fra tutti gli utenti consorziati in proporzione al numero dei voti di cui ognuno dispone nelle votazioni dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 35

Criteri esecutivi di riparto – Prospetti di riparto e ruoli

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a definire tempestivamente i criteri esecutivi di riparto delle diverse spese in base alle norme degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34. Nei casi in cui tali norme siano direttamente esecutive, nel caso che la loro applicazione non può dare luogo a



soluzioni ed interpretazioni diverse, non è richiesta l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati. In tutti gli altri casi i criteri esecutivi di riparto devono riportare l'approvazione dell'Assemblea suddetta. E' tuttavia consentita l'applicazione in via provvisoria dei criteri esecutivi di riparto, salvo conguaglio nell'esercizio successivo.

In applicazione dei criteri esecutivi di riparto vengono annualmente compilati i prospetti di riparto di tutte le spese previste per l'esercizio successivo, prospetti che devono essere pubblicati al più tardi entro il dieci novembre negli albi consorziali. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati vengono compilati in applicazione dei prospetti di riparto suddetti.

E' consentita la omissione della pubblicazione dei prospetti di riparto purché nel periodo di pubblicazione dei ruoli siano a disposizione degli interessati tutti gli elementi necessari o siano a disposizione le persone che possono spiegare ed illustrare i criteri applicati. Contro i prospetti di riparto o i ruoli dei contributi gli interessati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione. Il quale quando costaterà errori di applicazione dei criteri di riparto, disporrà per le necessarie rettifiche. Quando invece il ricorso investa i criteri applicati, il Consiglio di Amministrazione, se ne risconterà gli estremi, sottoporrà la cosa all'Assemblea dei Delegati. I conguagli conseguenti a qualsiasi rettifica avranno esecuzione come i ruoli dell'esercizio successivo.

E' infine consentito, quando ciò si renda necessario, compilare prospetti di riparto e ruoli suppletivi per la riscossione di contributi suppletivi, quando ciò sia deliberato dall'Assemblea dei Delegati.

Capo V **Disposizioni Transitorie**

ARTICOLO 36 Disposizioni Transitorie

Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione e ratifica dell'Assemblea dei Delegati, si riserva il diritto di ridurre al cinquanta per cento i contributi degli esercizi commerciali (ristoranti con bar annesso, alberghi, negozi, discoteche, campi da tennis, impianti di risalita e camping) fino alla data di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato. L'attribuzione della riduzione è condizionata però al puntuale pagamento delle quote consorziali entro le date di scadenza.